



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA

NORME STRAORDINARIE PER L'APERTURA DELLA SALA STUDIO DURANTE LA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)

Art. 1 – Accesso alla Sala studio

L'accesso alla Sala studio dell'Archivio di Stato di Padova per svolgere ricerche storico scientifiche e amministrative è contingentato ed esclusivamente per appuntamento (prenotazione obbligatoria). L'orario di apertura al pubblico viene temporaneamente così definito:

- lunedì, venerdì e sabato: 9.00 – 12.30
- martedì, mercoledì e giovedì: 9.00 – 12.30; 13.30 – 16.30.

La Sala studio è riorganizzata per ospitare contemporaneamente fino a un numero massimo di quattro utenti.

Le richieste di prenotazione devono pervenire a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria PEO istituzionale (as-pd@beniculturali.it) e devono specificare l'oggetto della ricerca e, ove possibile, le signature dei pezzi desiderati. Data e orario di ammissione saranno comunicati ai richiedenti con nota trasmessa a mezzo mail.

La prenotazione vale per l'accesso alla Sala studio di una sola persona. Non sono ammessi in Sala studio eventuali accompagnatori: per particolari necessità, su richiesta scritta e debitamente motivata dell'interessato, il Direttore potrà stabilire specifiche procedure di accesso.

Art. 2 – Misure e procedure da rispettare per l'accesso all'Istituto e alla Sala studio

Gli utenti prenotati hanno l'obbligo di presentarsi in Istituto muniti di propri dispositivi di protezione individuali monouso (mascherina e guanti) e di utilizzare detti DPI fino al termine della permanenza nell'Istituto medesimo.

Gli utenti, al momento dell'ingresso in Istituto, verranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea; qualora tale temperatura fosse superiore a 37.5°C, verificata con una successiva misurazione di controllo, non potranno accedere all'Istituto e alla Sala studio.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA

Art. 3 – Misure e procedure da rispettare in Sala studio e nei locali dell'Archivio di Stato aperti al pubblico.

Agli utenti che accedono alla Sala studio sarà assegnata dal personale di sorveglianza una postazione che non potrà essere modificata per alcun motivo.

Dovrà essere obbligatoriamente osservata la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri tra persone: la vigilanza sul rispetto del distanziamento sarà a cura del personale di Sala, anche mediante richiami verbali. Al primo ingresso in Sala studio e ogniqualvolta si rientri in essa deve essere fatto uso di gel antisettico erogato da colonne *dispenser* automatiche poste sia all'ingresso dell'Istituto (nei pressi degli armadietti) sia in Sala studio ed evidenziate da apposita segnaletica.

Non sono consentite ricerche in coppia o assembramenti di persone su uno stesso tavolo.

Ogni spostamento dalla postazione assegnata dovrà essere preventivamente segnalato al personale di sala. L'accesso ai servizi igienici, ai distributori di cibi e bevande e agli armadietti è consentito ad una persona alla volta.

È tassativamente proibito l'accesso agli uffici, ai laboratori e a tutti gli altri spazi dell'Archivio di Stato non aperti al pubblico.

Art. 4 – Strumenti di corredo, inventari, schedari e pubblicazioni presenti in Sala studio.

Non è consentita la consultazione degli strumenti di corredo e degli inventari in formato cartaceo, ma solamente in formato digitale tramite una postazione PC appositamente predisposta in sala. Tali strumenti sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale dell'Archivio di Stato di Padova.

In pendenza del completamento della loro digitalizzazione non è consentita la consultazione diretta degli schedari delle pergamene ma solo per tramite dell'archivista di sala: le ricerche potranno comunque essere solo puntuali per nominativo o per data dell'atto.

La consultazione degli schedari delle immagini non è consentita fino alla loro digitalizzazione.

Le pubblicazioni presenti in Sala studio sono consultabili solo se è presente una seconda copia nella biblioteca dell'Archivio di Stato.

Art. 5 – Consultazione dei documenti

È possibile richiedere fino a quattro pezzi per turno prenotato (mattina/pomeriggio). È consentita la consultazione di un solo pezzo alla volta (busta/faldone, registro, volume, etc.) e per una sola volta durante il proprio turno; una volta terminata la consultazione il pezzo verrà inserito in un apposito contenitore e dovrà osservare una quarantena di 10 (dieci) giorni in un locale appositamente adibito, durante la quale sono interdette qualsiasi consultazione ed operazione sul suddetto pezzo archivistico.

La consegna e il ritiro dei pezzi avverranno a cura del personale di sorveglianza direttamente alla postazione assegnata; non è consentito agli utenti di alzarsi dalla propria postazione per il prelievo e la restituzione dei pezzi dai carrelli.

Considerata l'eccezionalità della situazione, è temporaneamente sospesa la consultazione dei grandi formati (mappe, disegni, manifesti, etc.), come anche la consultazione dei fondi non inventariati.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA

Art. 6 – Riproduzione dei documenti

La richiesta di riproduzione tramite laboratorio di fotoreproduzione, sia per fini di studio che amministrativi, deve essere compilata prima della riconsegna del pezzo consultato.

La riproduzione del pezzo a cura del laboratorio avverrà dopo la conclusione della quarantena di dieci giorni; il termine per l'invio delle fotoreproduzioni resta di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla fine della quarantena dei pezzi.

La modalità "urgenza" di effettuazione ed invio delle fotoreproduzioni non potrà essere garantita per le richieste in presenza, stante la necessità di rispettare i dieci giorni di quarantena. Tale modalità potrà essere invece garantita per le richieste di riproduzione effettuate per corrispondenza, fatto salvo che i pezzi non siano comunque in quarantena a causa della consultazione da parte di altri utenti.

La riproduzione dei documenti con mezzi propri per fini di ricerca è consentita con le stesse modalità già illustrate nel Regolamento vigente: è concessa altresì la riproduzione di interi pezzi senza altra formalità della sua indicazione nella dichiarazione.

In via del tutto eccezionale è inoltre consentita la riproduzione dei documenti con mezzi propri per fini amministrativi solo qualora sia già stata redatta la richiesta di fotoreproduzione tramite laboratorio e pagato il relativo importo, limitatamente ai soli documenti oggetto della richiesta.

Art. 7 – Sanzioni

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'immediato allontanamento dalla Sala studio e la sospensione dell'accesso alla sala medesima per 30 (trenta) giorni, fatti salvi i comportamenti penalmente e civilmente rilevanti, per i quali la Direzione si riserverà di procedere nelle sedi opportune.

In caso di reiterazione, il comportamento verrà segnalato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 8 – Norme di rinvio

Sono fatte salve tutte le norme ricomprese nel Regolamento, non in contrasto con le presenti disposizioni, e le disposizioni di ordine superiore e di ambito sanitario emanate dalle competenti autorità.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo